

N. R.G. 355/2020

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE**

Il G.I. DR. EUGENIA TOMMASI DI VIGNANO
Ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. **355/2020**

promossa da:

LUCIA CA. *, **LUCA CA. *** nella qualità di eredi della defunta Elettra Ca.,
tutti elettivamente domiciliati in VERONA* che li rappresenta e difende come
da procura alle liti unita digitalmente all'atto di citazione sub doc. 1

PARTE ATTRICE

contro

BANCO BPM SPA (C.F. *), elettivamente domiciliato in VERONA PIAZZA
CITTADELLA 4 presso lo studio dell'Avv. *, che, unitamente all'Avv. *, lo
rappresenta e difende come da procura unita digitalmente all'atto di citazione
depositato per via telematica sub doc. 1;

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

PER PARTE ATTRICE

1. IN VIA PRINCIPALE

Accertarsi le responsabilità contrattuali ed extracontrattuali di Banco BPM S.p.A. per i fatti esposti in narrativa e per l'effetto condannarsi la convenuta a corrispondere ai Sig.ri Luca Ca., Lucia Ca. e M. Ca., in qualità di eredi della Sig.ra A. Ca., la somma di € 17.983,92, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'acquisto dei preziosi, o della diversa maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, fermo l'obbligo degli attori, in caso di accoglimento della domanda, di restituire i preziosi a chi di dovere.

2. IN VIA SUBORDINATA

Accertarsi le responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di Banco BPM S.p.A. per i fatti esposti in narrativa e per l'effetto condannarsi la convenuta a corrispondere ai Sig.ri Luca Ca., Lucia Ca. e M. Ca., in qualità di eredi della Sig.ra A. Ca., la differenza tra quanto corrisposto dalla Sig.ra A. Ca. per l'acquisto dei preziosi di cui è causa ed il valore effettivo degli stessi al momento dell'investimento o, in alternativa, alla data odierna, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'acquisto.

PER PARTE CONVENUTA BANCO

IN VIA PRELIMINARE:

- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Banca in ordine alle domande avversarie per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettare tutte le richieste ex adverso formulate;
- accertare e dichiarare la prescrizione delle pretese avversarie;

IN VIA PRINCIPALE:

- rigettare tutte le domande e le richieste formulate dai signori Luca Ca., Lucia Ca. e Marco Ca., quali eredi della signora A. Elettra Ca. in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in narrativa;

IN VIA SUBORDINATA:

- accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo alla signora A. Elettra Ca. ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore dello stesso nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte;
- nella denegata ipotesi in cui ritenga la Banca tenuta al pagamento, a qualsivoglia titolo, di somme di denaro in favore dei signori Luca Ca., Lucia Ca. e Marco Ca., quali eredi della signora A. Elettra Ca., ridurre l'importo da corrispondere a questi ultimi secondo i criteri indicati in narrativa, tenendo in considerazione il valore delle gemme;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. *per relationem* (cfr. Cass. 3636/07; Cass. Sez. Lav. 8053 del 22/5/12 e Cass. 11199 del 4/7/12) ed evidenziato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare 'concisamente' la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att.c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - che risultano "...rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata (Cass. n. 17145/06; Cass. Sez. 3, n. 22801 del 28/10/09; Cass. Sez. 2, n. 5241 del 04/03/11);

richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti (cfr. anche, nel medesimo senso, Cass. ord. 22562 del 07/11/2016; Cass. n. 9334 del 08/05/2015);

richiamata la nota 13/10/16 prot. n. 5093/1.2.1/3 del Presidente della Corte d'Appello di Venezia, che rimanda al provvedimento 14/9/16 del primo Presidente della Corte di Cassazione sulla motivazione sintetica dei provvedimenti civili;

richiamato *per relationem* il contenuto assertivo dell'atto di citazione degli eredi Ca.;

richiamato *per relationem* il contenuto confutativo della comparsa di risposta del Banco BPM S.p.A. e, in particolare, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, che, sul presupposto che la proposta di acquisto relativo al contratto di compravendita di diamanti oggetto di causa è stata sottoscritta dall'investitrice il 15/01/07, ossia più di 10 anni prima del reclamo formulato dall'investitrice a mezzo PEC del 30/04/19, ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante sia da responsabilità contrattuale, essendo ampiamente decorso l'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 cod.civ., sia da responsabilità extracontrattuale, essendo maturato anche il termine quinquennale cui è soggetta l'azione risarcitoria aquiliana ex art. 2947 cod.civ.;

osservato, a tale riguardo, che la banca ha precisato "...che l'art. 2935 c.c. prevede che <la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere>. Tale norma, nel fissare la decorrenza della prescrizione, fa riferimento esclusivamente alla possibilità legale di far valere il diritto, non assumendo alcuna rilevanza i semplici impedimenti

soggettivi, cioè l'ignoranza del soggetto danneggiato sull'identità di colui che è obbligato a risarcirgli i danni ovvero l'ignoranza da parte del titolare dell'esistenza del diritto. Nel caso di specie, non rileva in alcun modo che la signora Ca., all'epoca degli acquisti delle pietre preziose, non fosse a conoscenza del valore delle stesse, giacché ella stessa poteva, anche allora, agilmente accorgersi del presunto danno a lei arrecato consultando i listini prezzi dei diamanti presenti sul mercato o rivolgendosi ad un perito gemmologico per stimarne il valore”, sicché - prosegue la banca - “E' destituito del benché minimo fondamento l'assunto secondo il quale il dies a quo per il computo del periodo di decorrenza della prescrizione dovrebbe essere individuato nella data in cui gli eredi avrebbero “appreso del raggio” in danno della defunta zia e non nella data dell'acquisto (cfr. pag. 9 atto di citazione avversario)” (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 8);

richiamato per *relationem* il contenuto delle corpose deduzioni verbalizzate dalle parti nel corso della discussione orale svoltasi all'udienza del 14/01/21;

osservato, in particolare, che la banca non ha mancato di precisare che, “... con preciso riferimento ad un caso del tutto analogo a quello che ci occupa (...) la più recente giurisprudenza (...) muovendo dal disposto di cui all'art. 2935 c.c., chiarisce che il momento da cui decorre il termine prescrizione deve coincidere con quello in cui il soggetto può legalmente essere in grado di far valere la propria pretesa giuridica, senza che si possa far riferimento ad impedimenti di mero fatto, quale sarebbe la radicale mancanza di diligenza da parte degli attori (cfr. Trib. di Asti, 24 febbraio 2020; Cass. Civ., 16 aprile 2018, n. 9318)”, mancanza di diligenza che la banca individua, in particolare, nell'omissione da parte dell'investitrice, dopo l'acquisto, di “... un confronto tra i valori delle pietre emergenti dai listini internazionali pubblicati su quotidiani ad ampia diffusione nazionale, quale *Il Sole 24 Ore*, e il prezzo corrisposto alla IDB”, che, ove effettuato, le avrebbe consentito di “...avere piena contezza del danno di cui lamenta l'esistenza”;

rilevato, per contro, che parte attrice ha prontamente replicato che quello invocato dalla banca è “Un obbligo di diligenza impensabile. Il rapporto ultradecennale con la Banca Popolare di Verona, in seguito divenuta BPM, e il contesto della trattativa avviata e conclusa con il personale della banca presso la filiale di Villafranca di Verona (...), non potevano indurre una maestra in pensione, quale appunto era la Sig.ra Ca., a sospettare della condotta fraudolenta del proprio interlocutore. Peraltro, la Sig.ra Ca. non comprò un quadro, facile da stimare, ma investì i propri risparmi in diamanti per i quali, nemmeno oggi, si rinvengono listini o univoci criteri di valorizzazione”;

così sinteticamente riepilogate le contrapposte posizioni delle parti;

ritenuto che l'eccezione di prescrizione sollevata dal Banco BPM sia infondata e non possa trovare accoglimento;

condivisa in astratto l'affermazione secondo la quale “...la corretta applicazione del combinato disposto degli artt. 2935 e 2946 cod.civ. non consente, nel caso del danno da responsabilità contrattuale, di procrastinare il dies a quo di decorrenza della prescrizione decennale, rispetto al momento in cui il diritto può essere fatto valere, se non nell'ipotesi d'impedimento legale al detto esercizio e non anche, salve le eccezioni espressamente stabilite dalla legge e regolate con gli istituti della sospensione e dell'interruzione, nell'ipotesi d'impedimento di fatto (in tal senso Cass., sent. 28/01/04 n. 1547, in motivazione, che richiama Cass. 27/02/02 n. 2913; Cass. 16/07/01 n. 9618; Cass. 15/03/01 n. 3796), al qual genere va ricondotta l'ignoranza del titolare, colpevole o meno ch'essa sia (Cass. 11/12/01 n. 15622; Cass. 03/05/99 n. 4389; Cass. n. 25/11/97 n. 11809);

ritenuto, tuttavia, che il principio espresso dagli artt. 2935 e 2946 cod.civ. trovi una deroga ogniqualvolta l'ignoranza del titolare derivi da un

comportamento doloso della controparte, come si ricava dalla *ratio* dell'art. 2941 n. 8 cod.civ., che prevede che la prescrizione rimane sospesa tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto;

richiamato *per relationem*, con riferimento alla nota vicenda della vendita da parte di IDB S.p.A. di diamanti da investimento alla clientela di Banco BPM, il contenuto del provvedimento dell'AgCom del 20/9-30/10/17 (prodotto da parte attrice sub doc. 12), con il quale sia IDB S.p.A. che Banco BPM sono stati sanzionati per violazione della disciplina consumeristica che vieta le pratiche commerciali scorrette;

osservato che l'Autorità Garante ha ritenuto gravemente ingannevoli e omissive le modalità di offerta dei diamanti da investimento da parte di IDB S.p.A., anche attraverso l'istituto di credito Banco BPM con il quale la stessa operava;

dato atto, in particolare, che l'AgCom ha osservato che “...nel materiale promozionale e illustrativo di IDB e in quello utilizzato dal personale delle banche alle quali si rivolgeva il consumatore interessato all'acquisto, si rappresentavano in modo ingannevole ed omissivo: a) il prezzo di vendita dei diamanti, - autonomamente fissato dal professionista e comprendente costi e margini di importo complessivamente superiore al valore della pietra - presentato come quotazione di mercato e pubblicato a pagamento su giornali economici; b) l'aspettativa di apprezzamento del valore futuro dei diamanti, attraverso grafici costruiti sull'andamento dei propri prezzi di vendita presentati come “quotazioni”, messe a confronto con indici ufficiali e quotazioni di titoli stabilite in mercati regolamentati; c) la facile liquidabilità e rivendibilità del diamante, quando invece l'unico canale di rivendita attraverso il quale avrebbero potuto essere realizzati i guadagni prospettati è rappresentato dagli stessi professionisti; d) la qualifica di leader di mercato, impiegata senza ulteriori precisazioni, al fine di conferire un maggiore affidamento alla propria offerta” (cfr. decisione AgCom 20/09-30/10/17);

dato atto che tale provvedimento è stato confermato dalle sentenze n. 10967/2018 e n. 10968/2018 rese dal Tar Lazio in data 14/11/18, con le quali il giudice amministrativo ha respinto i ricorsi rispettivamente del Banco e di IDB S.p.A. avverso la citata pronuncia dell'AgCom;

rilevato che, dai dati emergenti dal citato provvedimento dell'AgCom, possa ipotizzarsi un comportamento quantomeno di natura decettiva sia di IDB che del Banco BPM nei confronti dei clienti dell'istituto di credito cui i preziosi sono stati offerti, che sono stati indotti a sottoscrivere acquisti di diamanti sulla base di informazioni ingannevoli;

richiamato adesivamente, sul punto, il contenuto dell'ordinanza resa dal Tribunale di Verona in data 20/05/19, che, in linea con le risultanze del procedimento concluso con il provvedimento dell'AgCom, ha osservato, quanto ad IDB, che “...non è controverso che quelle che IDB aveva definito, sia nel proprio materiale pubblicitario che nel testo del contratto, come “quotazioni” dei diamanti (...), e che venivano pubblicate periodicamente sul Sole24Ore, non erano un parametro tratto da rilevazioni di mercato e poi pubblicato a cura di IDB ma erano soltanto i prezzi, solo in parte riferibili al valore della pietre, fissati autonomamente dalla stessa IDB secondo le proprie convenienze commerciali. (...). Quei dati per contro venivano accreditati di un crisma di ufficialità perché pubblicati su un giornale economico di primaria importanza e con una veste grafica simile alle quotazioni ufficiali e perciò risultavano ulteriormente ingannevoli. Ora è indubbio che il termine “quotazione”, il cui primo e più diffuso significato, specie se riferito ad una operazione avente finalità di investimento quale quella per cui è causa, è quello di rilevazione oggettiva di un valore di mercato, sia stato utilizzato in maniera decettiva. L'utilizzo di tale termine

risulta poi ancor più fuori luogo nel momento in cui la stessa IDB ha ammesso che non esiste una regolamentazione e indicizzazione oggettiva dei prezzi dei diamanti (...) Del resto che quello fosse il significato che IDB voleva far intendere lo si ricava anche dal materiale divulgativo diffuso all'epoca, nel quale si legge che IDB provvedeva <a pubblicare regolarmente sulle principali testate economiche le quotazioni dei diamanti e i dati sull'andamento dei mercati> (...), sebbene un vero e proprio mercato non ci fosse" (cfr. Trib. Verona, 20/05/19, cit.)

osservato che, nel detto provvedimento, il Tribunale di Verona, ancora una volta valorizzando le affermazioni dell'AgCom, non ha mancato di precisare, quanto al *modus operandi* del Banco BPM: i) che l'istituto di credito "...aveva un fortissimo interesse economico alla conclusione dei contratti di acquisto dei diamanti poiché da ciascuna transazione ricavava una consistente provvigione"; ii) che "...l'entità di quella commissione non poteva giustificarsi se non implicando un'attività propositiva dell'acquisto dei diamanti da parte dell'istituto di credito"; iii) che "...l'attività di "segnalazione" di Banco Bpm, al di là della sua formale definizione, non potesse limitarsi (...) all'indicazione ad IDB dei soggetti che di loro iniziativa avessero dimostrato interesse all'acquisto dei diamanti ma al contrario consistesse nel sollecitare in loro quell'interesse, proponendo quel tipo di investimento che si sarebbe poi realizzato grazie all'intervento, solo in seconda battuta, di IDB, con il compito principale, se non esclusivo, di predisporre la contrattualistica, di consegnare i diamanti e prestare i servizi accessori di cui si è detto. L'istituto di credito quindi aveva l'obbligo, e non solo l'interesse, a promuovere presso la propria clientela la conclusione dei contratti di compravendita operando come intermediario a favore di IDB" (cfr. Trib. Verona, 20/05/19, cit.);

osservato che, in tale prospettiva, può ragionevolmente affermarsi la natura decettiva ed ingannevole della condotta di IDB e del Banco BPM nei confronti dei clienti che acquistavano i diamanti, tenuto conto che, come emerge dalle risultanze della rigorosa istruttoria svolta da AgCom anche con specifico riguardo alla posizione del Banco (cfr. decisione 30/10/17, sub III. 2.7.2 *Linee guida/circolari interne*), l'istituto di credito era perfettamente consapevole sia che il prezzo dei diamanti non rappresentava una quotazione oggettiva di mercato ma soltanto il listino prezzi di IDB, sia della scarsa liquidità dell'investimento, sia del fatto che il prezzo dei diamanti incorporava anche la misura della rilevante commissione riconosciuta da IDB (cfr. AgCom, cit., sub III. 2.7.1);

ritenuto, pertanto, che l'omessa informazione appare il frutto di una scelta consapevole (anche) della banca, finalizzata al vantaggio economico della banca stessa, che profittava delle commissioni negoziate con IDB per ciascuno degli affari conclusi;

osservato che quanto sopra autorizza a ritenere che la condotta della banca (e di IDB) integri gli estremi del dolo, sì da consentire di ritenere applicabile il principio espresso dall'art. 2941, n. 8, cod.civ., secondo il quale la prescrizione rimane sospesa tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto;

osservato che, in tale ricostruzione: i) la condotta dolosa di IDB e Banco deve ritenersi manifestata non solo prima, in fase di 'promozione', ma anche al momento della conclusione degli acquisti, proprio al fine di provocarne il perfezionamento, e successivamente, al fine di evitare qualsiasi reclamo del cliente, sicché il termine prescrizione è sospeso dalla data stessa di ciascun atto di acquisto; ii) la circostanza che le operazioni di investimento siano state promosse nei confronti dei clienti dal proprio consulente/referente bancario di fiducia (l'istituto di credito) ha certamente indotto i clienti stessi a ritenere veridiche le informazioni, in realtà gravemente decettive, presenti nel materiale divulgativo di IDB reso disponibile dal Banco, determinando in essi

l'incolpevole convinzione che la veridicità di tali informazioni fosse 'garantita' dalla banca e, quindi, indicendoli a giudicare superfluo un qualsiasi ulteriore approfondimento anche di tipo peritale, diversamente da quanto sarebbe accaduto ove quelle informazioni fossero state acquisite attraverso differenti canali (cfr. Trib. Verona, 20/05/19, cit.);

ritenuto, pertanto, che, in ragione della condotta decettiva (non solo del venditore IDB, ma anche) del Banco quale 'promotore' degli acquisti, debba escludersi la possibilità di configurare la mancanza di diligenza del cliente acquirente dei diamanti nell'omessa sottoposizione dei preziosi a valutazione peritale, potendosi dare per ragionevolmente accertata la sussistenza di dichiarazioni del venditore IDB e del 'promotore' Banco non solo obiettivamente contrarie al vero ma anche caratterizzate dalla consapevolezza dell'esistenza delle circostanze taciute e dalla conseguente volontà di occultarle;

ritenuto che, nel caso di specie, il dolo possa dirsi 'scoperto' e, quindi, conoscibile anche dall'investitore soltanto dal momento della pubblicazione del provvedimento dell'AgCom del 20/09-30/10/17, con il quale è stata svelata e resa pubblica la natura ingannevole delle informazioni rese ai clienti da IDB e dal Banco, sullo sfondo degli accordi *stricto sensu* contrattuali tra tali due soggetti;

ritenuto, conseguentemente, che, nell'impostazione che qualifica la responsabilità della banca nei confronti degli acquirenti dei preziosi in termini di responsabilità contrattuale ex art. 1173 cod.civ. (cfr. Trib. Verona 20/05/19, cit., richiamato adesivamente anche su tale questione), il termine prescrizione decennale, sospeso dalla data degli acquisti anteriori, non possa decorrere che dalla sopra richiamata data, coincidente con la scoperta del dolo nei termini sopra illustrati;

evidenziata, in tale prospettiva, la rilevabilità d'ufficio della causa di sospensione della prescrizione, sulla base del principio secondo il quale l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione - ancorché non dedotta nelle fasi di merito - non integrando una eccezione in senso stretto - è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, sempre che le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel corso del processo. (Cass. sez. III 26/02/2014 n. 4548);

ritenuto pertanto che, nel caso di specie, accertata la sospensione della prescrizione alla data dell'acquisto dei preziosi (gennaio 2007), debba escludersi che il termine prescrizione decennale sia decorso alla data di introduzione del presente procedimento (gennaio 2020);

ritenuto, conseguentemente, che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca vada respinta per infondatezza;

osservato che la causa deve proseguire per la decisione sulla domanda attorea, oltre che per la verifica delle determinazioni delle parti in ordine alla proposta conciliativa formulata dal giudice all'udienza del 24/09/20;

osservato, pertanto, che la causa vari messa in istruttoria;

dato atto che le spese saranno regolate all'esito del giudizio definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, NON DEFINITIVAMENTE DECIDENDO, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:

rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata da Banco BPM S.p.A.

Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.

Verona, 15/01/21

IL GIUDICE

Dr. E. Tommasi di Vignano